

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRA
UNIVERSITARIE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN
RADIODIAGNOSTICA**

TRA

l'Università degli Studi dell'Insubria, codice fiscale n. 95039180120 in persona della Rettrice pro-tempore prof.ssa Maria Pierro, nata a Pavia il 31/07/1964, domiciliata per la carica in Varese, Via Ravasi 2, di seguito denominata "Università";

E

la Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, con sede legale in Mantova, Strada Lago Paiolo 10, C.F./P.I. 02481840201, PEC: protocollo generale@pec.asst-mantova.it, nella persona del Legale Rappresentante, Dott.ssa Anna Gerola in qualità di Direttore Generale pro-tempore, di seguito denominato "Ente convenzionato";

(ove congiuntamente considerate, di seguito anche le "Parti")

PREMESSO CHE

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'art. 3 del D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 prevede, ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.I. del 13 giugno 2017 definisce gli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- la L.R. 30 dicembre 2009, n.33 ed in particolare l'art. 29 disciplina la relazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
- il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n.419" dispone all'art.5 che le attività assistenziali svolte dai professori e ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e di ricerca;
- il Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia (o Scuola di Medicina) per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca sottoscritto il 10 giugno 2011 disciplina all'art. 10 le strutture della formazione specialistica;
- l'Università ha interesse a estendere la rete formativa della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica attraverso la stipula del presente accordo con l'Ente convenzionato;
- in data 2 ottobre 2025, l'Ente convenzionato ha manifestato l'interesse a mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, nella seduta del 30 ottobre 2025 e il Consiglio di Dipartimento di Medicina e Innovazione Tecnologica, nell'adunanza del 10 dicembre 2025 hanno approvato la stipula della presente convenzione;

- la sottoscrizione è stata autorizzata con le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 17 e del 24 febbraio 2026;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Ente convenzionato mette a disposizione dell'Università degli Studi dell'Insubria, per le attività professionalizzanti della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica, le attrezzature, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico e subalterno afferenti, come specificato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto.

L'Ente convenzionato assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle predette strutture, inoltre assume l'obbligo di segnalare, tempestivamente per iscritto all'Università, eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 8.

Le strutture sopra specificate, in quanto strutture complementari, possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio Nazionale ai sensi del D.I 13 giugno 2017 n. 402.

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

Art. 2 – Ripartizione dei compiti

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui al precedente art. 1 per l'espletamento di attività professionalizzanti dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale.

L'attività assistenziale svolta presso la struttura convenzionata resta di esclusiva competenza dell'Ente convenzionato che si impegna a garantirne la coerenza con gli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

Art. 3 – Disposizioni relative all'attività del medico in formazione specialistica

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica svolta dai medici nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche delle strutture convenzionate per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Ente convenzionato nonché con il responsabile delle strutture convenzionate.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Le modalità di accesso degli studenti alle strutture di cui all'art. 1 per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 saranno stabilite dal Direttore/Coordinatore della Scuola di specializzazione, d'intesa con la Direzione sanitaria dell'Ente convenzionato.

La Direzione sanitaria dell'Ente convenzionato concorderà annualmente con l'Università il numero di medici in formazione che potranno frequentare le strutture convenzionate.

Art. 4 – Diritti e doveri del medico in formazione specialistica

Le strutture poste a disposizione dall'Ente convenzionato saranno frequentate dai medici in formazione che abbiano stipulato con l'Università il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37 del D.Lgs. 368/1999.

Le Parti concordano che la sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti. Pertanto i medici in formazione, tenuti a frequentare le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria dell'Ente convenzionato, nonché con i responsabili delle strutture convenzionate.

I dirigenti responsabili delle strutture presso le quali il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avranno cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Per la durata della formazione a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno della struttura assistenziale in cui si effettua la formazione, mentre è assicurata la possibilità dell'esercizio della libera professione intramuraria secondo i titoli posseduti. L'Ente convenzionato consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi i camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Art. 5 – Incarichi d'insegnamento

L'Università, su proposta del Consiglio del Dipartimento d'intesa con il Consiglio della Scuola di specializzazione potrà conferire, all'inizio di ogni anno accademico, ad esperti operanti presso l'Ente convenzionato, l'insegnamento, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato, in corsi specialistici integrativi dei corsi ufficiali, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 162/1982.

A tale riguardo, l'Ente convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti, che ne siano interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale, a partecipare all'attività didattica della Scuola.

Art. 6 – Coperture assicurative

L'Ente convenzionato provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal personale medico in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 368/1999.

Il medico in formazione specialistica, al pari del personale dipendente, provvederà in proprio alla copertura per colpa grave, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 24/2017.

Art. 7 – Misure in materia di prevenzione e protezione della salute

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, che svolgono attività presso le strutture messe a disposizione dall'Ente convenzionato per le attività della Scuola di Specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori". L'Università e l'Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e ss. mm. ii., attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale.

In ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce che per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Ente convenzionato si impegna a fornire ai medici in formazione specialistica le stesse tutele in materia di prevenzione e sicurezza garantite al proprio personale strutturato che svolga le stesse mansioni.

In particolare l'Ente convenzionato provvede ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 (informazione e formazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente convenzionato.

L'Ente convenzionato provvede alla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti.

La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 in funzione degli specifici rischi a cui i medici in formazione specialistica sono esposti nello svolgimento dell'attività, le certificazioni mediche relative agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all'art. 20 (flessibilità del congedo di maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell'Ente convenzionato. A tal fine, al Medico Competente dell'Ente convenzionato, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica" rilasciata dal Medico Competente dell'Università.

Analogamente, alla struttura ospitante competono gli oneri di compilazione e trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio riguardanti i medici in formazione specialistica.

Art. 8 – Radioprotezione

L'attività oggetto della presente convenzione prevede l'impiego di radiazioni ionizzanti e/o l'accesso ad ambienti di lavoro che comportano un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti.

In presenza di rischi da radiazioni ionizzanti presso il Soggetto Ospitante, le parti si impegnano ad avviare un'azione di coordinamento al fine di ottemperare gli obblighi stabiliti dagli artt. 112, 113 del D. Lgs. 101/2020. In particolare, qualora i tirocinanti, nell'ambito delle attività previste nel progetto formativo, siano esposti a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del Soggetto Ospitante ove saranno inseriti, le Parti concordano quanto segue:

- i. gli Esperti di Radioprotezione dei due Enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio del tirocinante in funzione dell'attività che verrà effettuata presso le strutture del Soggetto Ospitante e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione dell'Ente di appartenenza provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo e a trasmetterla al Soggetto Ospitante;
- ii. il Medico Autorizzato dell'Ente di appartenenza, per i tirocinanti classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti, che sarà inviato al Soggetto Ospitante;
- iii. gli Esperti di Radioprotezione dei due Enti provvederanno preventivamente a concordare le modalità con cui ottemperare alla sorveglianza fisica;
- iv. il Soggetto Ospitante provvede a dotare il tirocinante di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza;
- v. il Soggetto Ospitante provvede a fornire al tirocinante i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività secondo le indicazioni dell'Esperto di Radioprotezione dell'Università. Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati speciali e/o idoneità con determinate condizioni ricevute dal Medico Autorizzato dell'Università (Soggetto Promotore), o per DPI non reperibili (es. occhiali Anti-X con lenti graduate o DPI personalizzati del lavoratore), il tirocinante dovrà utilizzare quelli in dotazione presso l'Università, previa approvazione da parte dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente e verifica della compatibilità con le attività svolte.
- vi. con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione del Soggetto Ospitante trasmette all'Esperto di Radioprotezione dell'Ente di appartenenza gli esiti della dosimetria personale, che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Ente di appartenenza.

- vii. L'ente di appartenenze certifica l'effettuazione della formazione in materia di radiazioni ionizzanti, il soggetto ospitante effettuerà eventualmente la formazione specifica relativa agli ambienti di lavoro e al regolamento aziendale.
- viii. Nell'ambito della convenzione vigente, gli Esperti di Radioprotezione, di concerto con gli esercenti le zone classificate definiscono il vincolo di dose appropriato in relazione all'attività da svolgersi.
- ix. In caso di classificazione in categoria A gli specializzandi saranno dotati di libretto personale di radioprotezione, istituito ai sensi dell'art. 112 D.Lgs 101/2020, da presentare all'Esperto di Radioprotezione dell'Ente ospitante prima dell'inizio dell'attività e sul quale verranno trascritte le risultanze dosimetriche da parte dello stesso Esperto di Radioprotezione dell'Ente ospitante.

Referenti per la sorveglianza fisica della radioprotezione per l'ente di appartenenza:

- Servizio di Fisica Sanitaria (tel. 0332 278279 – 0332 278026 – 0332 393138, e-mail: fisica.sanitaria@asst-settelaghi.it);
- EDR Dr.ssa Cinzia Mordacchini (tel 0332 278593; e-mail: cinzia.mordacchini@asst-settelaghi.it);
- Medicina del Lavoro, Medico Autorizzato - Dott. Giovanni De Vito (tel 0332/393374 - 0332/393372; e-mail: medicinadellavoro.sorveglianzasanitaria@asst-settelaghi.it ed inoltre giovanni.devito@uninsubria.it; giovanni.devito@asst-settelaghi.it);

per l'Ente ospitante Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Mantova:

- Dott. Giampietro Barai – Esperto in Radioprotezione, Struttura Fisica Sanitaria (Segreteria: tel. 0376201789, e-mail: fisica.sanitaria@asst-mantova.it)
- Dott. Stefano Villani – Medico Autorizzato, Medicina del Lavoro (0376201263; e-mail: medlavoro.mantova@asst-mantova.it)

Art. 9 - Durata, rinnovo e recesso

La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e ha durata pari a 5 anni.

La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza, previo accordo tra le parti.

Le parti hanno facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai medici in formazione specialistica verrà comunque assicurata la conclusione del periodo formativo già iniziato.

Art. 10 – Trattamento dati personali e sensibili

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o informatiche, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I dati di contatto sono:

Titolare del trattamento: Università degli Studi dell'Insubria, con sede in Varese, Via Ravasi n. 2, 21100, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore, Prof.ssa Maria Pierro.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è contattabile all'indirizzo e-mail: pprivacy@uninsubria.it.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web di Ateneo dedicata alla protezione dei dati personali (attualmente al seguente link: <https://www.uninsubria.it/privacy>).

Titolare del trattamento: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova con sede in Mantova, Strada Lago Paiolo n. 10, cap. 46100, nella persona del Direttore Generale pro-tempore in qualità di Legale rappresentante.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@asst-mantova.it

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web della ASST Mantova dedicata (attualmente consultabile al link: <https://www.asst-mantova.it/privacy>).

Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Nell'espletamento delle attività assegnate allo/alla specializzando/a, l'Ente Convenzionato, in quanto Titolare del trattamento, potrà provvedere ad autorizzare lo/la specializzando/a al trattamento dei dati personali e particolari di cui tale soggetto verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività formative, nominandolo autorizzato al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi alla convenzione in oggetto, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza e delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018, nonché alle disposizioni deontologiche in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

Art. 11 – Codice di comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 6 novembre 2012 ("Legge Anticorruzione") e sue successive modificazioni, l'Ente ospitante dichiara di avere adottato il Piano di Prevenzione della corruzione (PIAO 2025-2027 – Sezione rischi corruttivi e trasparenza) e il Codice di Comportamento ex D.P.R. n.62/2013, consultabili sul sito aziendale al link: <https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente>.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, a tal fine, prendono atto della rilevanza delle disposizioni in materia anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

La violazione degli atti e dei codici sopra indicati, per quanto di rispettiva applicazione e ove connessa alle attività della presente Convenzione, comporterà causa di grave inadempimento e di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Codice Civile.

Art. 12 – Registrazione e spese di bollo

Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. L'imposta di bollo è a carico delle Parti in egual misura. L'Università degli Studi dell'Insubria assolve all'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I e art. 15 del D.P.R. 642/1972. – Autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136505 del 9 dicembre 2014. L'Ente ospitante, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'Università degli Studi dell'Insubria, dopo la sottoscrizione del presente accordo e su richiesta dell'Ateneo, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva assolta.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 13 – Controversie

Per qualsiasi vertenza dovesse sorgere dall'interpretazione, esecuzione della presente convenzione, le parti convengono di eleggere quale Foro competente il Foro di Varese.

Varese, _____

Università degli Studi dell'Insubria

La Rettrice

Prof.ssa Maria Pierro

Mantova, _____

l'Ente convenzionato

Il Direttore Generale

Dott.ssa Anna Gerola

Allegato A

STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA DA PARTE DI ASST MANTOVA

Attrezzature, servizi logistici e personale laureato e tecnico afferenti a:

Struttura complessa RADIOLOGIA/DIAGNOSTICA PER IMMAGINI MANTOVA presso il Presidio ospedaliero "Carlo Poma" di Mantova

La Struttura svolge attività clinico-diagnostica-terapeutica e di follow-up per le persone provenienti dal territorio e per i pazienti ricoverati in ASST di Mantova, sia in elezione che in urgenza; collabora con il Percorso Delfino per agevolare l'accesso dei pazienti affetti da grave disabilità cognitiva, all'esecuzione di esami radiologici.

Prestazioni:

Radiologia tradizionale e contrastografica, TAC, Risonanza Magnetica, Mammografia, Ecotomografia, Angiografia diagnostica e Interventistica.

Personale (dato al 20.10.2025)

unità medico: n. 13

unità tecnici: n. 49

unità infermieri: n. 8

unità operatore socio sanitario: 2

unità operatore tecnico specializzato: 1

Attrezzature

Attrezzature per la radiologia, PC e stampanti

Servizi logistici

Servizio di ristorazione attraverso mensa interna, aule dotate di PC e rete internet aziendale presso la Formazione.

Alla struttura complessa afferiscono le seguenti strutture semplici:

Struttura semplice Attività di Radiologia Interventistica

La struttura si occupa sia della diagnostica specifica in campo vascolare mediante metodiche complesse (Angio-TC ed Angio-RM, Ecocolor doppler) che dei vari settori della Radiologia Interventistica quali la Diagnostica Invasiva (biopsie eco- e TC – guidate, colangiografie percutanee,...), l'Interventistica Vascolare (angioplastiche, stenting e ricanalizzazioni, trombolisi e trombectomia, scleroterapie, embolizzazioni endoarteriose con varie tecniche), l'Interventistica Extravascolare (drenaggi delle vie biliari, bilioplastiche, protesi biliari, nefrostomie, stent pielo-ureterali), l'Interventistica Oncologica (chemioembolizzazioni ed embolizzazioni arteriose, termo-ablazioni, terapie chemioterapiche infusive loco regionali).

Struttura semplice Attività di Radiologia Ambulatoriale

La struttura governa l'ampliamento dell'offerta di prestazioni di diagnostica per immagini per ottenere percorsi di miglioramento della qualità attraverso il controllo della erogazione in tempi appropriati alle necessità di cure dei pazienti; coordina l'offerta ambulatoriale con la necessità di accesso agli esami diagnostici dei pazienti ricoverati e valuta l'appropriatezza prescrittiva soprattutto per gli esami eseguiti

sulle grandi apparecchiature. È dotata di orto-clinoscopi, apparecchi radiologici telecomandati, Mineralometri (MOC), Ortopantomografi, Ecografi e apparecchiature complesse come TC e RM.

Struttura semplice Centro Mammografico

La struttura gestisce e coordina l'attività mammografica a livello Aziendale, in stretta sinergia con la struttura Chirurgia Senologica nell'ambito del percorso senologico. Collabora con ATS per la gestione del programma di screening mammografico (periodico e preventivo), dell'intera popolazione femminile mantovana, attraverso attività di diagnostica per immagini e procedure interventistiche finalizzate alla diagnosi del tumore della mammella. In particolare oltre che essere sede di esecuzione di esami di screening.